

# IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. IX - Marzo 2022

3

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

## Si segnalano all'attenzione del lettore

Cons. St., sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1949/o., <i>che rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità di norme concernenti la distanza tra edifici</i>	371
Cons. St., sez. V, 7 marzo 2022, n. 1621, <i>che riconosce l'impugnabilità del parere reso dall'ANAC ex art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 da parte del soggetto che si sia impegnato ad osservarlo</i>	381
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2022, n. 531, <i>in materia di modificazione dei rti, di subappalto e di subentro del ricorrente in caso di dichiarazione di inefficacia del contratto da parte del g.a.</i>	394
TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2022, n. 2606, <i>che ha ritenuto l'illegittimità dei comunicati con cui il Presidente dell'ANAC ha modificato il contenuto delle Linee Guida ANAC in materia di obbligo di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'Autorità</i>	407
TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2022, n. 2394, <i>in tema di diritto sociale al contributo di cura per il caregiver familiare</i>	411
TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2022, n. 2444, <i>che definisce i tratti distintivi tra appalto e interposizione fittizia di manodopera</i>	419
TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 marzo 2022, n. 3245, <i>che precisa gli oneri a carico degli operatori economici in tema di messaggi promozionali e di recesso dai contratti</i>	423
In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: <i>Osservatorio sulla giustizia amministrativa</i>	307

## VENETO

## VENEZIA



513 - Sez. II — 31 marzo 2022 — Pres. Rinaldi — Est. Garbari — O.P.F. e a. (avv. Uliana e Guerzoni) c. Comune di Jesolo (avv. A. Gaz ed E. Gaz).

**Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere e a resistere - Edilizia - Vicinitas - Insufficienza.**

*La vicinitas in ambito edilizio-urbanistico è idonea a comprovare la sola condizione della legittimazione a ricorrere e non soddisfa in modo automatico anche l'interesse al ricorso, che si lega quindi necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Per l'effetto il ricorrente deve dimostrare anche lo specifico pregiudizio che l'iniziativa edilizia (che assume realizzata in violazione delle regole di settore) gli provoca e che l'annullamento del titolo edilizio è per lo stesso concretamente utile. Nonostante l'autonoma e ben distinta valenza e consistenza delle condizioni dell'azione, la verifica in ordine alla loro sussistenza va effettuata in concreto congiuntamente, perché la vicinanza all'opera in contestazione (concetto necessariamente relativo ed elastico) deve essere valutata in stretta connessione con l'effettivo pregiudizio che da questa può derivare ai deducenti, sicché tanto più è attenuata la contiguità fisica rispetto all'intervento contestato, tanto più pregnante deve essere il vaglio in ordine alla sussistenza di un effettivo pregiudizio dallo stesso derivante alla parte ricorrente.*

\* \* \*

414 - Sez. III — 9 marzo 2022 — Pres. Farina — Est. Falferi — I. (avv. Rotigliano e Acierno) c. Azienda Ulss 6 Euganea Padova (avv. Trivellin).

**Pubblica amministrazione (p.a.) - Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico generalizzato - In caso di gara già eseguita - Diniego - Legittimità.**

*È legittimo il diniego di accesso civico generalizzato quando non è possibile rinvenire una finalità riconducibile ad un controllo diffuso dei cittadini delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche, volto a soddisfare esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, considerato che con l'accesso azionato è stata chiesta unicamente l'acquisizione di alcuni documenti relativi ad una procedura di gara aggiudicata da molti anni e interamente eseguita, né si è inteso operare alcuna verifica sulla corretta conduzione della medesima da parte della p.A. L'accesso civico generalizzato soddisfa, infatti, un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari (ragione per cui non può mai essere egoistico). Ne consegue che l'accesso civico generalizzato non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale, ex art. 22 della l. n. 241/1990, quando si perdono o non vi sono i presupposti di quest'ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile.*